

**RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI:
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE
DI RIFORMA A VENTI ANNI
DAL D. LGS. 231/2001**

2021 / 1-BIS

**L'Intelligenza Artificiale come ausilio alla
standardizzazione del modello 231: vantaggi
"possibili" e rischi "celati".**

di Remo Trezza

Abstract

Queste brevi riflessioni vogliono aprire un dibattito intorno all'utilizzo delle variabili algoritmiche come ausilio alla prevenzione dei reati presupposto nella responsabilità penale degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. Il contributo parte dall'idea di fondo secondo cui l'intelligenza artificiale possa essere un buon ausilio per addivenire alla standardizzazione dei modelli 231, specie nella fase prodromica e di commissione del reato, ma non nella fase decisoria, che resta strettamente ancorata alla presenza di un giudice-uomo che accerta e decide. La variabilità algoritmica in sé potrebbe, inoltre, essere utilizzata non solo per giungere ad un modello matematico 231, quanto anche per far venire alla luce indizi di reato nelle aree di maggiore rischio. Le riflessioni, ancora, cercano di indagare sulla possibilità di adottare, attraverso delle procedimentalizzazioni algoritmiche, unitari protocolli e codici di comportamento, le cui eventuali diversità potrebbero essere soltanto giustificate dalla altrettanto diversità delle aree di rischio. Infine, alla luce delle nuove modalità di esercizio dell'impresa, il legislatore dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre ulteriori e sempre più diversificati reati all'interno del catalogo già predisposto.



These brief reflections want to open a debate around the use of algorithmic variables as an aid to the prevention of predicate offenses in the criminal liability of entities pursuant to Legislative Decree n. 231/2001. The contribution starts from the basic idea according to which artificial intelligence can be a good aid to reach the standardization of 231 models, especially in the prodromal and commission phase of the crime, but not in the decision-making phase, which remains strictly anchored in the presence of a judge-man who ascertains and decides. Furthermore, the algorithmic variability itself could be used not only to arrive at a mathematical model 231, but also to bring to light indications of crime in the areas of greatest risk. The reflections, again, try to investigate the possibility of adopting, through algorithmic procedures, unitary protocols and codes of conduct, whose possible differences could only be justified by the equally diversity of risk areas. Finally, in light of the new ways of operating the company, the legislator should evaluate the opportunity to introduce further and increasingly diversified crimes within the already prepared catalog.

Sommario

1. Brevissima introduzione. - **2.** Applicazione di software informatici e raggiungimento della “migliore efficienza possibile”: il “modello matematico 231”. - **3.** Fase prodromica-preventiva, fase patologica, fase accertativa e fase decisoria: quale può essere aiutata dall'Intelligenza artificiale nella responsabilità ex 231?. - **4.** Procedimento algoritmico e aree di rischio: le “variabili di indizio” e la captazione preventiva dei reati presupposto. La conseguente “adozione algoritmica” dei protocolli e dei codici di comportamento. - **5.** Modalità algoritmiche di gestione delle risorse finanziarie: variabili quantitative ex se. Eventuale applicazione delle variabili per la prevenzione dei reati-contratto e in contratto. - **6.** Intelligenza artificiale e “catalogo aperto dei reati presupposto”. Brevi conclusioni e aperture di studio.

1. Brevissima introduzione

In un mondo sociale sempre più influenzato dalle nuove tecnologie¹ (*smart contracts*², *bitcoin*³, *blockchain*⁴, *driverless car*⁵), e specie da una sua esplicitazione, l'intelligenza artificiale⁶ (robotica⁷, neuroscienze⁸), il diritto non può arretrare nella sua dimensione di "scienza sociale e risolutiva dei problemi ordinamentali", ma farsi carico di queste nuove istanze e propugnare ipotesi, tesi, opinioni e, perché no, prospettare soluzioni, al fine di meglio rendere adattabile il *caos* "sregolato" della tecnologia con il *cosmos* "ordinato" del diritto. Tra le ipotesi che si vogliono mettere in campo, vi è proprio quella dell'utilizzo di sistemi informatici e algoritmici (IA in generale) nella fase di standardizzazione dei modelli 231, così come previsto dalla sua stessa disciplina dettata dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001⁹, di cui quest'anno ricorrono i 20 anni.

2. Applicazione di software informatici e raggiungimento della "migliore efficienza possibile": il "modello matematico 231".

L'esclusione della responsabilità dell'ente, come previsto dall'art. 6, co. 1, cit., è stabilita a favore dell'organo dirigente (art. 5, co. 1, lett. a) qualora si provi che abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione¹⁰ idonei¹¹ a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Tale assunto può essere indagato, connettendo ad esso la possibilità di applicazione di *software* informatici, al fine di rendere "quanto più efficiente possibile il modello". L'efficienza¹², di cui siamo abituati a parlare nel campo dell'azione amministrativa, rapportato al concetto di efficacia, è un paradigma "quantitativo", ma anche "qualitativo". Come fa il modello ad essere efficiente? Come fa ad essere idoneo?

Le variabili quantistiche da immettere nel sistema informatico, per tale ultimo scopo, potrebbero proprio essere quelle "strumentali al fine da raggiungere": l'efficientismo e l'idoneità del modello per la prevenzione del reato.

È inevitabile, a tal uopo, che il giurista non potrà essere scisso dalla parte esterna e competente, rappresentata dagli esperti del settore, che inevitabilmente lo completa¹³. Vi deve essere una visione interdisciplinare e una "veduta globalistica"¹⁴. Il dialogo tra il giurista e gli altri esperti del settore potrebbe portare ad un facile ponte di comunicazione e a gettare le basi per la risoluzione di un annoso problema, risolvendosi

nell'adozione di un "modello matematico 231", grazie al quale individuarne le responsabilità sarà senz'altro più semplice.

3. Fase prodromica-preventiva, fase patologica, fase accertativa e fase decisoria: quale può essere aiutata dall'Intelligenza artificiale nella responsabilità ex 231?

L'assunto appena espresso varrà solo per la fase prodromica (evitare la commissione del reato) e anche per la fase patologica (aver commesso un reato), ma non potrà valere per la fase dell'accertamento della responsabilità (procedimento penale e processo penale) e dell'adozione della decisione finale (sentenza di condanna o di assoluzione). Anche qui ci sarebbe da spendere qualche parola in merito alla possibilità, in capo al giudice, di recuperare le informazioni dal *software* su cui fondare la sua decisione finale. Oppure, si potrebbe pensare di sostituire il giudice con un "*software* giudicante" come sta accadendo in tema di decisione robotica¹⁵ e giustizia predittiva¹⁶? Su questa fase residuano sempre dei dubbi. Uno dei rischi "celati", a tal riguardo, sarebbe proprio quello della mancanza di indipendenza e imparzialità nel giudizio¹⁷, fondati sui *bias*¹⁸ di cui una macchina giudicante è fisiologicamente dotata. Per non parlare, poi, dei *bias* dei *bias*¹⁹, ovvero "i pregiudizi dei pregiudizi" che sono presenti all'interno della macchina in quanto non solo fisiologicamente interni, ma anche in quanto l'uomo "introduttore" dall'esterno, magari errando, ha introdotto alla macchina delle variabili sbagliate.

Si è d'accordo, dunque, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella fase della prevenzione dei c.d. "reati presupposto"²⁰, ma non della sua applicazione nella fase dell'accertamento della responsabilità che è e dovrà continuare ad essere di natura umana. La dignità del decidere è corollario della dignità dell'essere²¹.

4. Procedimento algoritmico e aree di rischio: le "variabili di indizio" e la captazione preventiva dei reati presupposto. La conseguente "adozione algoritmica" dei protocolli e dei codici di comportamento.

Ulteriore sviluppo dell'argomentazione potrebbe soffermarsi sull'art. 6, co. 2, cit., laddove si fa riferimento alle cc.dd. "aree di rischio"²². Potrebbe un procedimento algoritmico, con l'immissione al suo interno di variabili "di indizio", captare in maniera automatica quali possano essere le aree di

un ente che siano più a rischio per la perpetrazione dei fatti criminosi?

A tale interrogativo, potrebbe darsi una risposta negativa, quanto positiva. Nella prima direzione, si affermerebbe che ciascun ente è a sé stante e non potrebbero esservi aree di rischio “identiche” tali per cui un algoritmo non sarebbe capace di individuarne le rispettive e specifiche problematiche. Nella seconda direzione, invece, potrebbe affermarsi che mettere insieme tutte le società con il medesimo oggetto sociale nel territorio nazionale e farne uno studio preliminare di rischiosità delle aree porterebbe l’introduttore esterno ad inserire variabili che potrebbero essere condivise universalmente²³.

Dall’immissione di queste ultime variabili, poi, potrebbe discendere anche l’adozione “algoritmica” di protocolli diretti alla programmazione e alla formazione, nonché all’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire (art. 6, co. 2, lett. b). Utilizzare protocolli “unitari²⁴”, ovviamente fondati sulle peculiarità degli enti che abbiano lo stesso oggetto sociale, porterà ad una velocizzazione della fase prodromica, ma specie della fase di accertamento. Sulla stessa scorta, potrebbe pensarsi ad un’adozione “completa e corretta”, perché fondata sulle variabili esterne che saranno immesse nel sistema, dei codici di comportamento²⁵. Inoltre, ad ogni violazione del medesimo, immettendo nello stesso delle coordinate specifiche, potrebbero rilevarsi delle “spie”, degli “allarmi”, capaci di “far intervenire prima che sia troppo tardi”. L’intelligenza artificiale, dunque, serve a prevenire più che a reprimere²⁶. Potrebbe anche dirsi, in altri termini, che la standardizzazione dei modelli 231 attraverso variabili algoritmiche serve a rendere repentino il controllo per la prevenzione, mentre qualora il reato sia stato commesso e vi è l’accertamento del fatto, il giudice “umano²⁷” dovrà, attraverso un giudizio che non potrà mai essere standardizzato²⁸, attuare la fase della repressione.

5. Modalità algoritmiche di gestione delle risorse finanziarie: variabili quantitative ex se. Eventuale applicazione delle variabili per la prevenzione dei reati-contratto e in contratto²⁹.

L’argomentazione *ut supra* potrebbe essere svolta anche per l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. A tal punto, si può affermare che è la parte più semplice alla quale applicare metodi di intelligenza artificiale, in quanto fondati su numeri quantitativi, laddove non bisogna intervenire con ulteriori valutazioni, che si concretizzerebbero in variabili, quanto piuttosto si tratta di variabili già di per sé matematiche.

Si potrebbe pensare, in ultima analisi, anche di utilizzare l’intelligenza artificiale per contrastare il fenomeno dei reati-contratto e dei reati in contratto³⁰, per i quali, attraverso le variabili immesse nel sistema algoritmico, potrebbero prevedersi delle spie di allarme per farne scattare immediatamente il controllo a fini preventivi.

6. Intelligenza artificiale e “catalogo aperto dei reati presupposto”. Brevi conclusioni e aperture di studio.

In conclusione, non si dimentichi che il catalogo di reati (ormai non più chiuso) potrebbe essere implementato dal legislatore proprio in virtù dell’utilizzo di nuove modalità di “esercizio dell’impresa³¹”. Quali reati si celerebbero dietro le *blockchains* per esempio³²? Il legislatore dovrà prendere coscienza del fatto che tutti i reati presupposto dovranno subire minuziose riforme in virtù delle nuove modalità anzidette. Si pensi solo all’art. 25-*octies* d.lgs. n. 231/2001 in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, nonché dell’autoriciclaggio³³.

È un tema davvero caldo, che non può non essere indagato, specie in una società del genere che ha imparato a viaggiare più veloce della luce. Il diritto, per tale fine, non può essere impassabile, ma parte attiva del cambiamento, capace di produrre norme serie e coraggiose, complete e sistematiche³⁴.

1 Da ultimo, vedi U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale Il diritto, i diritti, l’etica*, Giuffrè, 2020. Inoltre, sempre di recente, si veda G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pacini giuridica, 2020; E. CALZOLAIO, *La decisione nel prisma dell’intelligenza artificiale*,

CEDAM, 2020; A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Mondadori, 2020; G. A. PARINI, *Riflessioni sul ricorso all'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali*, in www.comparazionediritto.civile.it, consultabile online; V. GUARRIELLO, *Profili civilistici dell'intelligenza artificiale*, in *Salvis Juribus*, 13 maggio 2020, consultabile online; M. CUPERITO, *Intelligenza artificiale e diritto: profili normativi, etici e politici*, in *Opinio Iuris*, 1 giugno 2020, consultabile online; G. PASSAGNOLI, *Ragionamento giuridico e tutele nell'intelligenza artificiale*, in *Persona e Mercato*, n. 3/2019, pp. 79-85; P. MORO, *Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del metodo*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, n. 1/2019, pp. 24-43;

2 Per un quadro di insieme sulle *blockchains*, si veda, senza pretesa di esaustività, G. CHIAP, J. RANALLI, R. BIANCHI, *Blockchain. Tecnologia e applicazioni per il business*, Hoepli, in *Business & technology*, 2019; R. BATTAGLINI, M. GIORDANO, *Blockchain e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, Giuffrè, 2019; S. COMELLINI, M. VASAPOLLO, *Blockchain, criptovalute, I.C.O. smart contracts*, Maggioli, in *Collana Legale*, 2019; F. SARZANA, S. IPPOLITO, M. NICOTRA, *Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT*, IPSOA, 2018. Un interessante contributo, in tema di autonomia contrattuale e intelligenza artificiale, applicato al requisito essenziale dell'oggetto, proviene da M. D'AMBROSIO, *Arbitraggio e determinazione algoritmica dell'oggetto*, ESI, 2020.

3 In tema, si veda R. RAZZANTE, *Bitcoin e criptovalute. Profili fiscali, giuridici e finanziari*, Maggioli editore, 2018; A. CAPOGNA, L. PERAINO, S. PERUGI, M. CECILI, G. ZBOROWSKI, A. RUFFO, *Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 3/2015, pp. 32-74.

4 M. FAIOLI, *Con la "blockchain" migliorano politiche del lavoro e previdenza*, in *Il Sole 24 ore*, 17 agosto 2018; AES BUYER, *Procurement Innovation: dall'intelligenza artificiale alla blockchain nuovi strumenti per l'Ufficio Acquisti*, 14 settembre 2019, consultabile online.

5 In merito alle c.d. *driverless car*, vedi L. BURNS, *Autonomy: The Quest to Build the Driverless Car - And How It Will Reshape Our World*, HarperCollins Publishers, 2019, in cui l'A. evidenzia: "a fascinating hybrid. Part freewheeling history of the rise of the modern autonomous vehicle, part intimate memoir from an insider who was on the front lines for much of that history, *Autonomy* will more than bring readers up to speed on one of today's most closely watched technologies' Brian Merchant, author of *The One Device*. From the ultimate insider – a former General Motors executive and current advisor to the Google Self-Driving Car project – comes the definitive story of the race between Google, Tesla and Uber to create the driverless car. We stand on the brink of a technological revolution. In the near future, most of us will not own automobiles, but will travel instead in driverless electric vehicles summoned at the touch of an app. We will be liberated from driving, so that the time we spend in cars can be put to more productive use. We will prevent more than 90 percent of car crashes, provide freedom of mobility to the elderly and disabled and decrease our dependence on fossil fuels. *Autonomy* tells the story of the maverick engineers and computer experts who triggered the revolution. Lawrence Burns – long-time adviser to the Google self-driving car project (now Waymo) and former corporate vice president of research, development and planning at General Motors – provides the perfectly timed history of how we arrived at this point, in a character-driven and vivid account of the unlikely thinkers who accomplished what billion-dollar automakers never dared. Beginning at a 2004 off-road robot race across the Mojave Desert with a million-dollar purse and continuing up to the current stampede to develop driverless technology, *Autonomy* is a page-turning chronicle of the past, a diagnosis of the present and a prediction of the future – the ultimate guide to understanding the driverless car and to navigating the revolution it has sparked". Vedi, in tal senso, A. VEDASCHI, G. M. NOBERASCO, *Gli auteveicoli a guida autonoma alla prova del diritto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. speciale, maggio 2019, pp. 769-797; S. SCAGLIARINI, «Smart roads» e «driverless cars»: tra diritto, tecnologie, etica pubblica, Giappichelli, in *Diritto e vulnerabilità. Studi e ricerche del CRID*, 2019; M. FERRAZZANO, *Dai veicoli a guida umana alle autonomous car. Aspetti tecnici e giuridici, questioni etiche e prospettive per l'informatica forense*, Giappichelli, in *Informatica giuridica. Ricerca*, 2019.

6 L'intelligenza artificiale è una disciplina recente che negli anni ha fornito un importante contributo al progresso dell'intera informatica. Essa è stata inoltre influenzata da numerose discipline fra le quali la filosofia, la matematica, la psicologia, la cibernetica, le scienze cognitive. L'intelligenza artificiale studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di programmi software atti a fornire all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Suo scopo non è quello di replicare tale intelligenza, obiettivo che per taluni è addirittura non ammissibile, bensì di riprodurre o emulare alcune funzioni. Non vi è alcun motivo che impedisca a priori che talune (ma non tutte) prestazioni dell'intelligenza umana – per esempio la capacità di risolvere problemi mediante processi inferenziali – possano essere fornite anche da una macchina. Nel caso dell'emulazione, le prestazioni intelligenti sono ottenute utilizzando meccanismi propri della macchina, in modo da fornire prestazioni qualitativamente equivalenti e quantitativamente superiori a quelle umane. Vedi, a tal proposito, F. AMIGONI, V. SCHIAFFONATI, M. SOMALVICO TRECCANI, *Enciclopedia delle Scienze e della Tecnica*, 2008. Si veda l'interessante analisi effettuata da F. BASILE, *Diritto penale e intelligenza artificiale*, in *Giurisprudenza italiana – supplemento 2019*, pp. 67-74, specie p. 71, in cui l'A. indaga sul fenomeno della "deresponsabilizzazione dell'uomo e della responsabilizzazione della macchina", traslando il brocardo latino "*societas delinquere non potest*" in campo tecnologico. L'A., infatti, si interroga su se *machina delinquere potest* e su quale sia il confine tra *machina* e *persona*. Inoltre, e questo risulta essere lo spunto molto

rilevante, ci si chiede se il sistema di IA possa essere considerato uno strumento di commissione del reato, quale autore del reato e, addirittura, quale vittima del reato stesso.

7 In tema di robot e diritto, vedi, fra tutti, N. IRTI, *Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica)*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 17-22. Inoltre, sempre nella stessa curatela, si veda il contributo di G. MAMMONE, *Considerazioni introduttive sulla decisione robotica*, pp. 23-30, con ricca bibliografia. L'A., infatti, rimanda ai contributi di G. CANZIO, *Il dubbio e la legge*, in www.penalecontemporaneo.it; CNB (Comitato Nazionale Bioetica) e CNBBSV (Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita), *Sviluppi della Robotica e della Roboetica*, parere 17 luglio 2017, in www.presidenza.governo.it; D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 2, 2017, p. 378; M. FAIOLI, *Con la "blockchain" migliorano politiche del lavoro e previdenza*, in *Il Sole 24 ore*, 17 agosto 2018; D. FALCINELLI, *Il dolo in cerca di una direzione penale. Il contributo della scienza robotica ad una teoria delle decisioni umane*, in www.archiviopenale.it; N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Rivista di diritto processuale*, 1, 2014, p. 36; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2012, p. 494; M. SENOR, *Come gli algoritmi predittivi cambieranno l'amministrazione della Giustizia*, in www.forumpa.it; P. SERRAO D'AQUINO, *Digito ergo sum: la tutela giuridica della persona dagli algoritmi*, in www.questionegiustizia.it. Nella medesima curatela, in merito al rapporto intercorrente tra diritto e robotica, si veda, inoltre, A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, pp. 33- 61, con bibliografia di carattere comparatistica e internazionale.

8 Sul rapporto tra neuroscienze e diritto, vedi, senza pretesa di esaustività, L. PALAZZANI, R. ZANNOTTI, *Il diritto nelle neuroscienze. Non «siamo» i nostri cervelli*, Giappichelli, in *Lumsa. Facoltà di giurisprudenza. Sezione ricerca*, 2013; N. LETTIERI, S. FARO, E. FABIANI, *Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione*, ESI, in *Diritto scienza tecnologia law science*, 2015; A. SANTOSUOSSO, *Le neuroscienze e il diritto*, IBIS, in *Studia ghisleriana*, 2009; C. GRANDI, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, Giappichelli, in *Itinerari di diritto penale*, 2016; O. DI GIOVINE, *Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-) scienze?*, Giappichelli, in *Itinerari di diritto penale. Sezione saggi*, 2019.

9 Sulla responsabilità penale degli enti, senza pretesa di esaustività, si veda F. CENTONZE, M. MANTOVANI, *La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma*, il Mulino, 2016; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, 2018; G. DE VERO, *Trattato di diritto penale. Vol. 4: La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008; A. CONZ, *La tutela penale dell'ambiente. I reati ambientali e la responsabilità «penale» degli enti*, Dike giuridica editore, 2012; AA. VV., *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, 2018; L. FIASCONARO, G. DI TROCCHIO, *Disciplina penale della sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa degli enti*, EPC editore, 2013; V. APA, G. CARUSO, P. FELICE, D. MARINELLI, *La responsabilità amministrativa degli enti*, Maggioli editore, 2018; G. LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giuffrè, 2010; S. M. CORSO, *Codice della responsabilità «da reato» degli enti annotato con la giurisprudenza*, Giappichelli, 2018; G. CAMMAROTO, A. CASTIELLO, V. SILVETTI, *231 Il codice della responsabilità [amministrativa] penale degli enti*, Key editore, 2018; L. LUPARIA, L. MARAFIOTI, G. PAOLOZZI, *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Giappichelli, 2018; AA. VV., *Modello Organizzativo D. Lgs. 231 e Organismo Di Vigilanza*, Eutekne editore, 2019; A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, 2006; R. BORSARI, *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova University Press, 2016; G. GALLUCCIO MEZIO, *Diritto e procedura penale degli enti negli USA*, Wolters Kluwer, 2018; L. FRUSCIONE, P. LUCA, L. MACCANI, B. SANTACROCE, F. TOSELLO, *Responsabilità da reato di enti e società*, Il Sole 24 ore, 2011; E. GRASSI, S. GRASSI, *La responsabilità amministrativa degli enti collettivi e la funzione dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo. La responsabilità dell'ente per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio*, EPC editore, 2010; F. SBISA, E. SPINELLI, *Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01)*, Wolters Kluwer, 2020; G. CAMMAROTO, A. CASTIELLO, V. SILVETTI, *231 codice della responsabilità (amministrativa) penale degli enti*, Key editore, ed. 2, 2020. In dottrina, ancora, si veda G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in www.penalecontemporaneo.it; A. M. DELL'OSSO, I. PELLECCIA, *Reati tributari e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001: alcuni profili problematici*, in www.dirittobancario.it; D. PIVA, *Concorso di persone e responsabilità dell'ente: vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in www.rivista231.it; M. ASCIONE, *La responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/01 e l'atteso ingresso dei reati tributari*, in www.lanuovaproceduracivile.it; M. E. ORLANDINI, *La nuova frontiera della responsabilità degli enti: la Tax Compliance e i reati tributari*, in www.iusinitinere.it. Si veda, in relazione al rapporto intercorrente tra responsabilità dell'ente e COVID-19, il POSITION PAPER DI CONFINDUSTRIA, *La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19. Prime indicazioni operative. Giugno 2020*, in www.sistemapenale.it.

10 Vedi, da ultimo, L. LUPARIA DONATI, G. VACIAGO, *Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, in *Il Sole 24 ore*, 2020. Inoltre, si veda S. LOMBARDI, *Il modello organizzativo di gestione e controllo e l'organismo di vigilanza ex D.LGS. 231/01*, Wolters Kluwer, 2020. Da un punto di vista squisitamente pratico-giuridico, si consiglia la lettura di A. ALBERICI, P. BARUFFI, M. IPPOLITO, A. RITATORE VONWILLER, G. VACIAGO, *Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231-2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Giuffrè, 2008; C. MONESI, *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, 2005; A. FOTI, *Guida operativa per la costruzione e*

gestione del Modello 231. Strumenti pratici per il professionista tecnico integrati con la norma ISO 45001, EPC editore, 2018; D. FONDAROLI, C. ZOLI, *Modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giappichelli, 2014; AA. VV., *I nuovi sistemi di gestione volontari e la loro integrazione con il modello organizzativo 231*, Ars edizioni informatiche, 2014; R. LI CAUSI, V. NASTASI, *MOG. Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. Con Contenuto digitale per download e accesso on line*, Grafil editore, 2014; S. COCCHINI, M. C. ZANCONI, R. ZINGARI, *Modelli organizzativi 231 nelle PMI*, Giuffrè, 2014.

11 Sul punto, si rinvia a M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 2/2016, pp. 66-79; F. D'ARCANGELO, *Il sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente*, in www.rivista231.it; V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in www.rivista231.it, il quale, in maniera condivisibile, ha specificato che “per agevolare l'adozione di misure di contenimento efficaci rispetto a specifici rischi, si potrebbe far riferimento alla cd. *best practice* a livello nazionale (ma anche internazionale, ove pertinente), la quale rimanda a regole prasseologiche, non scritte ma diffuse nella realtà socio-economica. Le più valide tecniche di prevenzione dei reati possono essere ricavate, ad esempio, attraverso un metodo induttivo, dal basso, selezionando le migliori prassi organizzativo-gestionali seguite dalle imprese nel conformarsi alle esigenze del d.lgs. n. 231/01. L'esigenza di una profonda razionalizzazione del d.lgs. n. 231/01, dopo il primo decennio di vigenza, è sentita come indifferibile tra i giuristi. L'obiettivo da perseguire è il consolidamento, anche attraverso efficaci strumenti di consultazione, coordinamento ed elaborazione, di principi e protocolli standard di prevenzione, diversificati per categorie di reato, settori di attività e livelli di complessità organizzativa, ma – ovviamente – sempre suscettibili di integrazioni di dettaglio e di adeguamento alle singole fattispecie aziendali”. Si veda, ancora, D. GRANATA, *L'imprescindibilità del modello 231 nel controverso sistema delle sanzioni e degli illeciti*, in www.ratioiuris.it, il quale, condivisibilmente, “Il modello 231, inoltre, presenta ulteriori vantaggi, non solo sul piano giuridico. Questi possono essere di tipo economico, strategico e organizzativo. Innanzitutto, da un punto di vista strategico l'adozione del Mog 231 e la sua pubblicazione sul sito dell'azienda accresce sicuramente la fiducia degli *stakeholders*. D'altronde, aumenta l'attrazione di potenziali *shareholders*, perché le odierne logiche di mercato portano l'investitore ad avere fiducia soltanto in aziende potenzialmente “pulite”, con un elevato *ranking* di legalità. Da un punto di vista economico, è innegabile come ci siano effetti positivi anche con riguardo ai benefici derivanti dall'immagine dell'azienda. Questo perché si riduce il rischio derivante da danni d'immagine a causa di eventuali sentenze di condanna che, come noto, possono essere anche pubblicate. Ciò avrebbe effetti negativi nei confronti di clientela e investitori. Da un punto di vista organizzativo, un adeguato modello di organizzazione comporta sicuramente la presenza di un *management* trasparente, prodotto del giusto bilanciamento tra poteri e responsabilità all'interno dell'ente, nonché l'eventuale unificazione dei sistemi di gestione”. Molto interessante, traslando il modello 231 alla realtà fenomenologica del *coronavirus*, è il contributo di F. PRETE, M. PRETE, *Modello 231 e impatto Covid-19*, in *Il Sole 24 ore*, 11 settembre 2020, ove si fa la differenza tra rischi diretti e indiretti. Le AA., infatti, si esprimono in tali termini: “Nell'analisi delle nuove dinamiche di rischio è da considerare, *in primis*, l'esposizione al rischio da contagio da Covid-19, connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008). Il c.d. rischio diretto si configura come un nuovo profilo di rischio biologico, di tal che in presenza di lavoratori contagiati le imprese potrebbero essere chiamate a rispondere ai sensi dell'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 per i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (artt. 589 e 590 c.p.). In vero, la norma inserita nell'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 prevede l'adozione di modelli che assicurino “un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici” ciò potrebbe o dovrebbe comportare la preordinazione di meccanismi di per sé idonei a controllare ed eventualmente tempestivamente assorbire le normative in materia di prevenzione antinfortunistica. Ne consegue come tale rischio, non impattando sui presidi di carattere generale, non comporti il necessario aggiornamento del modello stesso. Solo quando il modello organizzativo individua protocolli e procedure specifiche, sarà sicuramente opportuno aggiornare queste ultime includendo le misure anti-contagio di volta in volta indicate nei provvedimenti emanati in materia. I c.d. rischi indiretti sono, invece, quelli connessi alla commissione di alcune fattispecie di reato non strettamente collegate alla pandemia in corso. Tali rischi sono riconducibili alle nuove modalità organizzative e ai nuovi strumenti di lavoro ai quali, in molti casi, le imprese hanno dovuto ricorrere per fronteggiare le nuove esigenze. In primo luogo, si tratta di reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex artt. 24 e 25 del Decreto 231) che trovano, in generale, terreno fertile nell'incremento dei rapporti tra imprese ed enti pubblici”. Sarebbe, dunque, possibile applicare un algoritmo anche per captare preventivamente questi rischi. Si veda, ancora, F. SBISA, M. FONSMORTI, *Whistleblowing nel privato: aumentano i requisiti di idoneità dei modelli organizzativi ex 231/01*, in *il Quotidiano giuridico*, 18 gennaio 2018.

12 Sul rapporto tra efficienza ed efficacia, che, in termini proporzionali, risultano essere proiettati alla razionalizzazione delle risorse e al raggiungimento dell'obiettivo, specie nel campo della P.A., si veda M. GIANNI, *AI, cos'è l'intelligenza artificiale e come può aiutare le imprese*, in *DigitalL4*, 18 gennaio 2019. Si veda il n. 309 di Questioni di economia e finanza, *occasional paper*, messo a disposizione dalla BANCA D'ITALIA secondo il quale: “da un lato, accrescendo l'efficienza dei processi interni alla PA, l'informatizzazione aumenta la produttività del settore pubblico e genera risparmi di spesa liberando risorse da

destinare ad usi produttivi alternativi; dall'altro, migliorando l'offerta dei servizi pubblici a cittadini e imprese, essa sostiene la produttività del settore privato". Tuttavia, "le evidenze disponibili indicano come lo sviluppo dell'e-gov in Italia sia ancora insoddisfacente, con una quota preponderante di cittadini e una, non trascurabile, di imprese che usualmente interagiscono con la PA tramite contatto diretto allo sportello. Le analisi svolte hanno evidenziato, specie nel caso dei cittadini, carenze dal lato della domanda dei servizi on-line legate a una scarsa cultura digitale e a una bassa propensione all'utilizzo della rete in generale...in base ai dati rilevati, l'utilizzo dell'ICT da parte della pubblica amministrazione italiana sembra essersi orientato prevalentemente alla ricerca di miglioramenti nell'efficienza dei processi interni e molto meno all'informatizzazione dell'erogazione di servizi a cittadini e imprese. Un'ulteriore caratteristica del processo di digitalizzazione è che esso è avvenuto con velocità diverse, producendo un assetto che si potrebbe definire a macchia di leopardo". R. V. ROMAN, *Intelligenza artificiale e R per il miglioramento dei processi aziendali*, in *techedge*, 24 luglio 2019; A. FROLLA, *PA in ritardo sulla formazione: l'efficienza oscura l'innovazione*, in *La Repubblica*, 23 maggio 2018; M. IASELLI, *La Pubblica Amministrazione Digitale*, ed. Simone, 2011, in cui l'A. afferma che "con il codice dell'amministrazione digitale si è dato un impulso decisivo all'importante processo di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione avviato anni fa ma mai portato a termine. Siamo, ora, in una fase importante del processo, fase che vede come attori principali gli enti locali coinvolti nei progetti di innovazione avviati. Si tratta di progetti che mirano alla realizzazione di servizi per cittadini e imprese e di servizi infrastrutturali in tutti i territori regionali. Il protocollo informatico, la firma elettronica, la posta elettronica certificata e l'archiviazione digitale rappresentano, ormai, realtà concrete dal punto di vista tanto tecnico quanto giuridico e sono fondamentali per realizzare una pubblica amministrazione digitale al passo con i tempi. Solo tramite questi strumenti si potranno, infatti, ottenere i vantaggi tipici di qualsiasi processo di informatizzazione e, cioè, una maggiore efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Per raggiungere questi obiettivi è necessario disporre di mezzi sufficienti e, principalmente, di operatori competenti che conoscano il funzionamento di questi strumenti". Vedi, fra tanti, anche G. A. DE BIASE, A. RUBERTO, *La digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il fascicolo sanitario elettronico*, Pellegrini, 2014; D. CROCCO, *Appunti in tema di corruzione ed inefficienza amministrativa tra "diritto" pubblico economico e diritto penale*, in *Istituzioni Diritto Economia*, I, n. 1/2017, pp. 3-20; D. LUONGO, *La corruzione tra forme giuridiche e visioni del potere*, in *Istituzioni Diritto Economia*, I, n. 1/2017, pp. 21-120; G. NERI, *La fenomenologia corruttiva: un'analisi criminologica*, in *Istituzioni Diritto Economia*, I, n. 1/2017, pp. 121-132; R. CAPUNZO, *Brevi note in tema di corruzione, efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione*, in *Istituzioni Diritto Economia*, I, n. 1/2017, pp. 133-144; G. VECCIA, *Fenomeni corruttivi e danno erariale. Spunti di riflessione*, in *Istituzioni Diritto Economia*, I, n. 1/2017, pp. 145-164. Interessante, per certi versi, è anche il contributo di A. ROTONDO, *Prevenzione e contrasto della minaccia informatica in Europa: note a margine del Regolamento (UE) 2019/881*, in *Tecnologie e Diritto*, n. 1/2020, pp. 195-208.

13 Si consenta rinviare a R. TREZZA, "I "valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"? Brevi osservazioni su giurimetria, algo-crazia e algor-etica", in www.intelligenzartificiale.unisal.it, ove si mette in evidenza che "Il diritto sta indagando molto, specie in questi ultimi anni, soprattutto dopo l'adozione delle linee guida e degli orientamenti sulla robotica e sulla responsabilità giuridica degli automi emanati in sede europea, il rapporto intercorrente tra l'ordinamento giuridico, intriso di valori fondanti che ne hanno dato la forma e continuano ad esserne la sua "argilla plasmante", e l'ordinamento c.d. "elettronico", fondato su variabili algoritmiche di natura informatica che ne escludono la portata "trasparente ed egualitaria". Con tal ultimo concetto si vuole intendere che la macchina, funzionante attraverso un "deus" esterno – di per sé l'*homo informaticus* – che ne immette dei contenuti, che per ciò stesso possono essere definiti "eteroimmessi", non garantisce il rispetto di valori giuridici – posti, invece, dall'*homo juridicus* – tra cui il valore della trasparenza delle decisioni e del supremo assioma costituzionale dell'uguaglianza (art. 3 Cost.). Un riscontro fattuale è rinvenibile – in una visione quanto mai comparatistica – nel noto caso Compass, laddove un giudice *robot* emetteva decisioni giudiziali automatizzate nella possibilità che potesse essere due volte più probabile che gli uomini di colore commettessero reato rispetto ai bianchi. Ci si chiede, a tal uopo, se la macchina giudicante abbia conoscenza del "valore giuridico ontologico" della parità di trattamento (*rectius* principio di uguaglianza formale e sostanziale), previsto non solo dall'art. 3 della Costituzione, quanto anche – facendo parte di un sistema di "monismo ordinamentale" – tra le fonti più note, dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)". Si veda, inoltre, G. DALIA, *L'esperienza italiana nella lotta alla corruzione: prevenzione, sanzione penale, contrasto processuale e performance*, in *Iura and Legal systems*, n. 4/2019, pp. 1-31, specie a p. 27-31.

14 R. TREZZA, "I "valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?", cit.; G. DALIA, *L'esperienza italiana nella lotta alla corruzione*, cit.

15 In tema di decisione robotica e giustizia predittiva, la letteratura è davvero molto vasta. Si veda N. IRTI, *Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica)*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 17-22. Inoltre, sempre nella stessa curatela, si veda il contributo di G. MAMMONE, *Considerazioni introduttive sulla decisione robotica*, pp. 23-30, con ricca bibliografia. L'A., infatti, rimanda ai contributi di G. CANZIO, *Il dubbio e la legge*, in www.penalecontemporaneo.it; CNB (COMITATO NAZIONALE BIOETICA) e CNBBSV (COMITATO NAZIONALE BIOSICUREZZA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA), *Sviluppi della Robotica e della Roboetica*, parere 17 luglio 2017, in www.presidenza.governo.it; D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che*

gestiscono il rischio contrattuale, in *Contratto e impresa*, n. 2/2017, p. 378; M. FAIOLI, *Con la "blockchain" migliorano politiche del lavoro e previdenza*, in *Il Sole 24 ore*, 17 agosto 2018; D. FALCINELLI, *Il dolo in cerca di una direzione penale. Il contributo della scienza robotica ad una teoria delle decisioni umane*, in www.archiviopenale.it; N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1/2014, p. 36; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2012, p. 494; M. SENOR, *Come gli algoritmi predittivi cambieranno l'amministrazione della Giustizia*, in www.forumpa.it; P. SERRAO D'AQUINO, *Digitò ergo sum: la tutela giuridica della persona dagli algoritmi*, in www.questionegiustizia.it. Nella medesima curatela, in merito al rapporto intercorrente tra diritto e robotica, si veda, inoltre, A. CARCATERA, *Machinae autonome e decisione robotica*, pp. 33- 61, con bibliografia di carattere comparatistica e internazionale. Vedi M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 63-96. Vedi, D. DE KERCKHOVE, *La decisione datacratica*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 97-110. Vedi A. CARLEO, *Sugli algoritmi nel contratto? per ridurre il contenzioso?*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 203-214. Vedi C. MOTTURA, *Decisione robotica e mercati finanziari. Contrattazione algoritmica, nuovi abusi di mercato, algoritmi di controllo (degli algoritmi)*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 265-290; G. GITTI, *La decisione robotica negoziale*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 251-264; E. PALMERINI, *Negoziò e automazione: appunti per una mappa concettuale*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 291-318. Vedi, sul punto, M. MAUGERI, *I robot e la possibile "prognosi" delle decisioni giudiziali*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 159-164; A. DI PORTO, *Avvocato-robot nel "nostro stare-decisus". Verso una consulenza legale "difensiva"*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 239-250. M. R. COVELLI, *Dall'informatizzazione della giustizia alla "decisione robotica"? Il giudice del merito*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 125-138. Per un'applicazione dell'IA nel diritto civile, vedi M. DE FELICE, *Decisione robotica negoziale. Nuovi "punti di presa" sul futuro*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 179-202.; F. DE STEFANO, *Spunti di riflessione sulla decisione robotica negoziale*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 215-238. F. PATRONI GRIFFI, *La decisione robotica e il giudice amministrativo*, in *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), il Mulino, 2019, pp. 165-178.

16 Per "giustizia predittiva" deve intendersi la possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tramite alcuni calcoli; non si tratta di predire tramite formule magiche, ma di prevedere la probabile sentenza, relativa ad uno specifico caso, attraverso l'ausilio di algoritmi. Il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri (in Enciclopedia Treccani). Vedi, in tema, F. RUNDO, A. L. DI STALLO, *Giustizia predittiva: algoritmi e deep-learning*, in *Sicurezza e giustizia*, 2019, pp. 31-34; AA. VV., *La giustizia predittiva tra machine learning e certezza del diritto*, in *VGen*, consultabile online; A. DE LA OLIVA SANTOS, "Giustizia predittiva", *interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la vecchia storia del "Justizklavier"*, in *Rivista Trimestrale Diritto e Procedura Civile*, n. 3/19 pp. 883-895. Vedi, inoltre, C. MORELLI, *Sentenze, predittività prudente. Il libero convincimento del giudice è valore primario, in Italiaoggi*, 5 luglio 2019, p. 5; M. VERSIGLIONI, *Se l'algoritmo scrive la sentenza che almeno rispetti la logica*, in *Il Sole 24 ore*, 2019. Si consenta rinviare, per una visione "panoramica" sulla decisione meccanicizzata, alla Recensione redatta da R. TREZZA sul volume *Decisione robotica* (a cura di A. Carleo), in *Istituzioni Diritto Economia*, n. 2/2020, pp. 328-337.

17 R. TREZZA, "I "valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?", cit.

18 Si consenta rinviare a R. TREZZA, *¿Pueden los «valores legales» convertirse alguna vez en «variables algorítmicas»? jurimetría, algo-cracla y algo-ética en Italia*, in www.fundamentos.pe. Si consenta, inoltre, rinviare a R. TREZZA, *Responsabilidades legales atribuibles a máquinas y algoritmos: ¿categorías tradicionales o género novum de responsabilidad?*, in *Actualidad civil*, di prossima pubblicazione.

19 R. TREZZA, "I "valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?", cit.

20 Sul punto, si legga G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in www.legislazionepenale.eu, 23 maggio 2016, pp. 1-31; S. BELTRANI, *I reati presupposto della responsabilità degli enti: punti fermi e questioni controverse*, in www.rivista231.it; A. SANNONER, *Fattispecie Di Reato E Sanzioni*, in www.rivista231.it.

21 R. TREZZA, "I "valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?", cit.

22 Sul punto, si veda R. DUZIONI, *Mappatura di aree a rischio e formazione della relativa documentazione dimostrativa dei passi compiuti da offrire al Giudice o al Pubblico Ministero quale attività ex 391-nonies c.p.p. Attività investigativa preventiva*, in www.rivista231.it.

23 R. TREZZA, "I "valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?", cit., ove l'A. afferma che "Si può mai pensare che la macchina sappia cosa si intenda per "trasparenza"? L'uomo, che dall'esterno la "addomestica", dovrebbe saper inserire la "variabile" trasparenza al suo interno, ma in un'ottica universalmente intesa e non in una visione personalistica dell'introduttore. Si rischierebbe di creare, oltre ai *bias* (*rectius* pregiudizi) di cui fisiologicamente è dotato un automa, ulteriori *bias*, di "natura umana indotta", i c.d. "*bias dei bias*".

24 Si veda F. LEDDA, *I protocolli dei Modelli Organizzativi*, in www.rivista231.it. È interessante, ai nostri fini, l'osservazione che pone l'A., secondo cui "Il protocollo rappresenta infatti, su un piano generale, la linea di condotta primaria da preferire

nell'esecuzione di un dato processo (e, quindi, implicitamente, in procedure/operazioni che attengono a tale processo). La procedura, invece, è quella parte del protocollo che serve a dettagliare le modalità con cui si intende realizzare una determinata operazione/azione, in presenza di varie alternative, alla luce di predeterminati criteri di fondo ritenuti meritevoli. Il protocollo invece non si limita a questo, ma, sulla base di una più generale disamina di processi, relativi problemi e possibili soluzioni, su un piano o livello "gerarchico" più generale rispetto alla procedura, individua i criteri di fondo cui devono improntarsi i procedimenti aziendali (quindi, le "elaborazioni" dei metodi di svolgimento dei processi, vale a dire le "procedure"). Ecco che pertanto, nella concreta predisposizione dei Modelli Organizzativi, nelle loro varie parti e sezioni, è assolutamente consigliabile che venga chiarito in modo preciso e coerente che cosa si intende per protocolli, Linee-Guida, principi, procedure, ecc. Questo per evitare confusioni prima di tutto a coloro che, internamente, il modello devono leggere, comprendere e, conseguentemente, rispettare". Si veda, da ultimo, R. RAZZANTE, *I protocolli 231 vanno adattati per gestire il rischio Covid-19. Note sull'Informativa del CNDCEC*, in www.antiriciclaggiocompliance.it.

25 Sul punto, si rinvia a M. ARENA, *Il codice etico e di condotta ai sensi del D.lgs. n. 231/2001*, in *Il Sole 24 ore*, 14 luglio 2011; M. CARDIA, *Codice di autodisciplina e normativa 231*, in www.rivista231.it, il quale rende plasticamente l'idea della funzione dei codici di comportamento. L'A., infatti, delinea che "L'idea di *corporate governance* che si va delineando nel nostro ordinamento giuridico si basa su un concetto ampio di responsabilità d'impresa, incentrato, da una parte, sul rispetto della legalità e sulla realizzazione di relazioni costruttive fra i dipendenti all'interno della compagine sociale e, dall'altra, tesa a contrastare, in modo efficace ed efficiente, l'attività criminale all'interno degli enti stessi, promuovendo la trasparenza nella conduzione dell'attività d'impresa. Un modello organizzativo penal-preventivo capace di soddisfare le esigenze esplicitate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, calibrato sulla singola realtà aziendale e dotato del carattere dell'effettività, non può prescindere dall'impiego di strumenti come il codice etico e il codice di comportamento la cui adozione – è ormai opinione consolidata – rende più trasparente la gestione e l'organizzazione aziendale vuoi in termini di comportamenti specificati vuoi in termini di procedure codificate. Il rapporto esistente, poi, fra codice etico e codice di comportamento è un rapporto di causa/effetto. Più precisamente, i codici di comportamento riguardano le modalità con cui, una volta conciliati gli interessi contrapposti, si inducono tutti i destinatari ad agire nel comune interesse dell'organizzazione, modellando concretamente il proprio agire al rispetto delle regole di condotta predisposte ed adottate dall'impresa; il codice etico, invece, mediando tra i contrapposti interessi definisce il comune sentire e, quindi, la *mission* dell'impresa stessa".

26 Si veda, in tal senso, R. TREZZA, *"I valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?*, cit.; G. DALIA, *L'esperienza italiana nella lotta alla corruzione: prevenzione, sanzione penale, contrasto processuale e performance*, cit.

27 Sul rapporto tra intelligenza artificiale e processo, si veda J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo* (traduzione a cura di Paolo Comoglio), Giappichelli, 2019 e C. CASTELLI, D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Legale civile, 2019. In tal occasione, è bene individuare il rapporto tra il processo "automatizzato" e la pandemia determinata dal *coronavirus*. Sul punto, si veda, per uno spunto di riflessione, G. ROCCHI, G. VITRANI, *Processo Civile Telematico: stato attuale e prospettive di riforma*, in *Agenda Digitale*, 16 aprile 2020. Di recente, si approfondisca il contributo di F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020, pp. 415-436.

28 Si consenta rinviare nuovamente a R. TREZZA, *"I valori giuridici" possono mai trasformarsi in "variabili algoritmiche"?*, cit.

29 In primo luogo, si consenta rinviare alle considerazioni svolte da R. TREZZA, *La confisca come sanzione per gli illeciti amministrativi derivanti da reato: profili sostanziali e processuali*, in *Persona & Danno*, 27 luglio 2018, per il quale "Partendo dall'osservazione che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo, la Corte di Cassazione distingue tra il "caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua eccezione", nel quale "è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (reato-contratto) e quest'ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca", ed il caso in cui, invece, "il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (reato in contratto). In questa seconda situazione, "è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido *inter partes* è il contratto, con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall'agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente". Sussistono, perciò, ipotesi, secondo il Supremo Collegio, "in cui l'applicazione del principio relativo all'individuazione del profitto del reato può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione". Ciò è evidente, in particolare, come si è detto, nell'attività d'impresa impegnata nella dinamica di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, in cui può essere difficile individuare e distinguere gli investimenti leciti da quelli illeciti. Vi è, dunque, l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito. Quest'ultimo va sottratto alla confisca, "essendo estraneo all'attività criminosa a monte" e "distonico rispetto ad essa". In un appalto pubblico, aggiunge la Corte, "pur acquisito a

seguito di aggiudicazione inquinata da illiceità, l'appaltatore che, nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali comunque assunti, adempie sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato, in quanto l'iniziativa lecitamente assunta interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta lecita. Il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta *utilitas*, non può costituire una componente del profitto del reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi *sine causa* o *sine iure*".

30 Si veda, sul punto, H. LO GIUDICE, *Determinazione del profitto confiscabile nei reati in contratto*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 31 marzo 2016, laddove l'A. commenta la sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 2 marzo 2016, n. 8616; G. SALSARUOLO, *Reati in contratto: nullo il negozio solo se la norma penale violata tutela l'interesse collettivo*, in *il Quotidiano giuridico*, 4 gennaio 2017, ove l'A. commenta la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2016, n. 26097; A. FRANCILOTTI, *Confisca per equivalente, "reati-contratto" e "reati in contratto"*, in *Diritto & Processo*, 3 settembre 2012; A. PERINI, *La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente*, in www.rivista231.it; P. SILVESTRI, *La confisca diretta del profitto*, in *Questione giustizia*, 22 gennaio 2015. Si veda, per una lettura sistematica del rapporto reato-contratto, I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Giuffrè, 2006.

31 Si veda, da ultimo, N. MEDICA, L. RAPALLO, *Approvato il decreto di attuazione della Direttiva PIF: novità per il D.Lgs. n. 231/2001, tra nuovi reati presupposto e inasprimento delle sanzioni*, in *Il Sole 24 ore*, 13 luglio 2020; C. CORSARO, M. ZAMBRINI, *Il recepimento della Direttiva PIF e le novità in materia di reati contro la pubblica amministrazione e reati tributari. L'ulteriore ampliamento dei reati presupposto per la responsabilità degli enti*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 7-8; M. ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in www.rivista231.it; F. SBISA, V. SASSI, *Responsabilità degli enti ex 231/2001: le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in vigore da oggi*, in *il Quotidiano giuridico*, 30 luglio 2020; F. LAZZERI, *Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*, in www.sistemapenale.it; G. DINOIA, *Brevi considerazioni sul D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF*, in www.dirittoabancario.it. Interessante, specie per il rapporto tra attualità virale e reati presupposto, il contributo di M. LAVINI, *Il reato di epidemia rientra nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001?*, in *Ius in itinere*, 28 aprile 2020.

32 In tal senso, si fanno rilevare le osservazioni di G. P. ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in *Archivio penale*, n. 1/2018, pp. 1-29; G. P. ACCINNI, *Cybersecurity e criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la Quinta Direttiva*, in *Sistema Penale*, n. 5/2020, pp. 209-232; M. DA ROLD, *Innovazione tecnologica ed implicazioni penalistiche. Le monete virtuali*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 2/2019, pp. 1-16; A. REA, *Criptovalute: a che punto siamo? Funzionamento, trasparenza e rischi di riciclaggio*, in *Diritto Penale Uomo*, n. 7-8/2020, p. 219 ss.; M. CARDILLO, S. RAPUANO, *Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali*, in *il Quotidiano giuridico*, 16 maggio 2019; AA. VV., *Innovare La Propria Azienda Con La Blockchain*, in www.portale231.it; A. MILANI, M. BONSEGNA, *I reati in materia di diritto d'autore e il modello organizzativo 231: configurabilità e prevenzione*, in www.rivista231.it.

33 Si veda, sul punto, E. TARQUINI, *Gli artt. 25-ter e 25-octies D.Lgs. n. 231/2001 nel prisma della tassatività: 'tensione effettiva' o soltanto apparente?*, in *Sistema Penale*, n. 1/2020, p. 81 ss.; G. L. GATTA, *I profili di responsabilità penale nell'esercizio della corporate tax governance*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, pp. 1-23; F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 1/2015, pp. 108-123; N. MAINIERI, G. M. TOVINI, *I primi quattro anni dell'autoriciclaggio nell'interpretazione della Cassazione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 3/2019, pp. 1-20; G. SORRENTINO, *L'autoriciclaggio e la responsabilità degli enti*, in *Ius in itinere*, 1 dicembre 2017; N. AMORE, *L'autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva*, in www.lalegislationepenale.eu, 14 marzo 2016, pp. 1-24; A. GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, pp. 1-14.

34 Come avvenuto nel 2010 e poi nel 2016, sarebbe opportuno che il legislatore riveda la disciplina della responsabilità degli enti da reato alla luce delle nuove tecnologie, dei nuovi mezzi tecnologici di contrasto e soprattutto in funzione preventiva, così da poter risparmiare risorse, specie economiche, nella fase di accertamento e di decisione. Se si arriva prima, è tutto guadagnato. In tal senso, come detto, si veda REDAZIONE GIURISPRUDENZA PENALE WEB, *Riforma del D. Lgs. 231/2001: istituita una commissione per il contrasto alla criminalità economica*, 8 marzo 2016; M. PENSARELLA, *Proposta di legge n. 3640: modifiche al d.lgs. 231/2001 incluse ed escluse*, in www.rivista231.it; A. BERNASCONI, *I progetti di riforma del d.lgs. 231/2001 in Parlamento, tra aspettative e anticipati traguardi*, in *Processo penale e giustizia*, consultabile online.

 **GIURISPRUDENZA PENALE**